

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

adeguato al DM 270/2004

emanato con D.R. n. 25 del 31 marzo 2009

- Art. 1 Autonomia Didattica**
- Art. 2 Orientamento e tutorato**
- Art. 3 Titoli rilasciati dall'Università di Enna**
- Art. 4 Rilascio titoli congiunti con altri atenei**
- Art. 5 Allegato bilingue ai titoli di studio (diploma supplement)**
- Art. 6 Ordinamenti dei corsi di studio**
- Art. 7 Regolamento didattico di facoltà**
- Art. 8 Funzioni ed organi della facoltà**
- Art. 9 Coinvolgimento degli studenti nella organizzazione delle attività didattiche**
- Art. 10 Regolamenti didattici dei corsi di studio**
- Art. 11 Competenze dei consigli di corso di studi**
- Art. 12 Crediti formativi universitari**
- Art. 13 Acquisizione e riconoscimento dei crediti universitari**
- Art. 14 Riconoscimento di competenze professionali certificate**
- Art. 15 Ammissione ai corsi di studio**
- Art. 16 Forme particolari di immatricolazione: studenti a tempo parziale, ammissione a corsi singoli, ripetizione dell'anno di corso**
- Art. 17 Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali**
- Art. 18 Mobilità internazionale e riconoscimento degli studi compiuti presso università estere**
- Art. 19 Programmazione didattica**
- Art. 20 Organizzazione tipo dell'anno accademico**
- Art. 21 Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative**
- Art. 22 Modalità delle verifiche in itinere degli apprendimenti**
- Art. 23 Composizione e operatività delle commissioni d'esame ed eventuali sottocommissioni**
- Art. 24 Prova finale**
- Art. 25 Commissioni per la prova finale**
- Art. 26 Compiti e doveri didattici di tutti i docenti dell'Università**
- Art. 27 Modalità di attribuzione dei compiti didattici e registrazione delle attività formative**
- Art. 28 Verifica della didattica**
- Art. 29 Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio**
- Art. 30 Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni**
- Art. 31 Trasparenza dei diritti e dei doveri e contratto con gli studenti**

Art. 1 Autonomia Didattica

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica e dello Statuto, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti presso l'Università degli studi di Enna "Kore", i quali afferiscono ad una delle facoltà istituite ed attive nell'Ateneo, ovvero a due o più di esse nel caso di corsi interfacoltà.
2. L'Università di Enna comprende le seguenti facoltà:
 - a) facoltà delle Arti e della comunicazione;
 - b) facoltà di Economia;
 - c) facoltà di Giurisprudenza;
 - d) facoltà di Ingegneria e Architettura;
 - e) facoltà di Psicologia e di Scienze della Formazione;
 - f) facoltà di Scienze motorie e della Salute.
3. Ad ogni facoltà afferiscono i corsi di laurea e di laurea magistrale elencati nell'Allegato A al presente Regolamento. Gli ordinamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale ufficiali sono quelli risultanti sull'apposito sito del Ministero offertaformativa.miur.it.

Art. 2 Orientamento e tutorato

1. L'Università Kore di Enna promuove, favorisce ed agevola la scelta consapevole dei percorsi universitari e assicura un servizio di accoglienza e tutorato volto a prevenire il ritardo negli studi e i fenomeni di disagio e di dispersione.
2. A livello centrale l'UKE promuove e realizza apposite iniziative di orientamento e tutorato mediante servizi interfacoltà a ciò dedicati, i quali gestiscono anche la promozione e le procedure concernenti le attività di tirocinio e di job-placement, quali specifiche espressioni del tutorato e dell'orientamento.
3. I servizi interfacoltà di orientamento e tutorato operano per garantire a tutti gli studenti dell'Università di Enna pari opportunità nella partecipazione alla comunità universitaria e nella fruizione delle attività didattiche, affinché il grado e il livello di partecipazione non siano negativamente influenzati dalle differenze di razza, sesso, nazionalità, religione, condizioni personali economiche e psicofisiche.
4. L'orientamento ha lo scopo di diffondere tutte le informazioni ritenute utili relative all'offerta formativa dell'Università di Enna ed è volto, in particolare, ad aiutare gli studenti (sin dagli ultimi anni della scuola secondaria superiore) nella scelta del corso di studi, nonché a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti abbiano conseguito titoli accademici presso l'Università di Enna.
5. Il tutorato concerne l'accoglienza e il sostegno agli studenti nelle attività di apprendimento ed in quelle di tirocinio, al fine di prevenire e ridurre gli abbandoni e il divario tra la durata normale e quella reale dei corsi di studio.
6. Indipendentemente dalle azioni del servizio interfacoltà di orientamento e tutorato, è comunque dovere di ogni docente dell'Università pianificare, rendere pubbliche e svolgere, nell'ambito dei propri compiti e nei limiti del tempo disponibile, attività di orientamento e tutorato.

Art. 3 Corsi di studio e titoli rilasciati dall'Università di Enna

1. L'Università degli studi di Enna "Kore" rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) laurea (I ciclo)
 - b) laurea magistrale (II ciclo)
 - c) dottorato di ricerca (III ciclo)
 - d) master di primo e di secondo livello e diploma di specializzazione.
2. I titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi. L'Università degli studi di Enna "Kore" istituisce e disciplina inoltre corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali, acquisiti almeno 60 crediti, può essere rilasciato il diploma di master universitario di primo e di secondo livello.
3. Possono essere attivati corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della L. 341/90.
4. I corsi di laurea sono volti ad assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze

professionali.

5. I corsi di laurea magistrale mirano a fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
6. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
8. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di corsi di studio appartenenti alla medesima classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del corso di studi corrispondente, oltre che dalla denominazione della classe di appartenenza.
9. L'Università degli studi di Enna "Kore" assicura periodicamente la revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Art. 4 Rilascio titoli congiunti con altri atenei

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 4 del regolamento generale di ateneo, l'Università degli studi di Enna "Kore" può rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni con atenei stranieri possono altresì prevedere il rilascio di titolo di studio delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo.
2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali.
3. Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso atenei stranieri verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo art. Nel caso di doppi titoli la convenzione con gli atenei stranieri dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.
4. Le convenzioni devono prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle Università convenzionate.

Art. 5 Allegato bilingue ai titoli di studio (diploma supplement)

1. L'Università degli studi di Enna "Kore" cura il rilascio, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, di un certificato in italiano e in inglese, o in altra lingua in base ad apposite convenzioni, che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
2. Il modello è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e commissione Europea, recepito dalla normativa italiana vigente ed eventuali successive modifiche.

Art. 6 Ordinamenti dei corsi di studio

1. L'ordinamento didattico del corso di studi, coerentemente con le indicazioni di legge e regolamentari, deve dare conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) la denominazione del corso;
 - b) la classe o le classi di appartenenza del corso di studi;
 - c) la facoltà che attiva il corso di studi o le facoltà che lo attivano congiuntamente;
 - d) gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento, obbligatorio per i corsi regolati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, al sistema di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi formativi sono individuati previa consultazione con le categorie professionali. Essi ne evidenziano la specificità dell'offerta didattica. L'ordinamento individua altresì:
 - e) gli sbocchi professionali previsti, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

- f) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e i crediti assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli ad uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso;
- g) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio;
- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 7 Regolamento didattico di facoltà

1. Il regolamento didattico di facoltà definisce le regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella facoltà e disciplina le materie attribuitegli dallo Statuto e dal regolamento generale.
2. Nei regolamenti di facoltà sono fatte salve le competenze eventualmente attribuite ai comitati paritetici speciali nelle convenzioni per l'attivazione di corsi di studio interateneo.

Art. 8 Funzioni ed organi della facoltà

1. Le facoltà hanno il compito primario di promuovere ed organizzare le attività didattiche per il conseguimento dei titoli accademici e tutte le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché di monitorare i risultati conseguiti, tenendo conto delle esigenze degli studenti e nel rispetto di un'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti.
2. Gli organi di facoltà e le relative competenze sono indicati nello Statuto.
3. Ciascuna facoltà si dota di un proprio regolamento in conformità alle previsioni contenute nello Statuto, nel regolamento generale e nel presente regolamento didattico.
4. Il regolamento didattico di facoltà può prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza con compiti istruttori e di coordinamento. Ad esso possono essere attribuite funzioni delegate dal consiglio di facoltà ad eccezione delle materie contemplate nei punti 3 e 5 del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto. Nel caso i regolamenti di facoltà prevedano funzioni delegabili al consiglio di presidenza, quest'ultimo deve avere una composizione che assicuri la partecipazione di tutte le componenti presenti nel consiglio di facoltà.

Art. 9 Coinvolgimento degli studenti nella organizzazione delle attività didattiche

1. In coerenza con la propria visione delle componenti docenti e studentesche quali parti della stessa comunità accademica, l'UKE favorisce il coinvolgimento degli studenti nella organizzazione e nel funzionamento delle facoltà. A tal fine, i regolamenti di facoltà prevedono e disciplinano il funzionamento di commissioni didattiche paritetiche costituite da docenti e studenti. Esse hanno il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente, problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche. Esprimono, tra l'altro, parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche e circa il numero degli esami e la loro distribuzione nelle annualità che compongono i singoli corsi.
2. Ciascuna commissione paritetica è costituita di norma entro il 30 novembre di ogni anno con un numero di professori (fra i quali è incluso il preside di facoltà o un suo delegato con funzioni di presidente) e di ricercatori complessivamente pari al doppio dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivi nella facoltà, con esclusione dal conteggio di quelli ad esaurimento. Gli studenti sono individuati, in eguale numero dei docenti, tra coloro che abbiano ricevuto nella facoltà più voti di preferenza nelle elezioni per le rappresentanze studentesche di ateneo nell'anno accademico precedente e che conservino i requisiti di eleggibilità in quello in corso, anche se il corso cui risultano iscritti dovesse essere ad esaurimento.
3. Si applicano alla commissione didattica i criteri di funzionamento previsti nel regolamento generale di ateneo per gli organi di valutazione.

Art. 10 Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. I corsi di studio sono strutturati nel rispetto delle norme generali di legge, dei regolamenti e dei decreti ministeriali che concernono i relativi ordinamenti. Per ciascun corso di studi, il corrispondente regolamento didattico è approvato dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà ed emanato con decreto del rettore, previo esame della giunta esecutiva e del consiglio dell'Università secondo le rispettive competenze. Il decreto rettorale entra in vigore il quindicesimo giorno dalla

- pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio:
 - a) determinano gli obiettivi formativi specifici;
 - b) precisano, nel quadro generale stabilito nell'ordinamento didattico, le attività formative previste ed elencano gli insegnamenti indicando i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, i crediti formativi universitari nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali;
 - c) indicano le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa, ai fini del calendario didattico e degli esami;
 - d) individuano i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali, nonché le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - e) determinano la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, e degli esami;
 - f) assicurano la coerenza fra gli specifici obiettivi formativi programmati e i crediti assegnati alle attività formative.
 3. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea magistrale indicano, in aggiunta, i requisiti curriculari richiesti per l'accesso.
 4. Le modifiche ai regolamenti didattici di corso di studi che all'esame della giunta esecutiva risultino conformi all'ordinamento didattico prescindono dall'esame del senato accademico, nonché del consiglio dell'Università quando esse non comportino l'impiego di risorse aggiuntive per l'Ateneo.
 5. L'individuazione e, se necessario, la regolamentazione delle strutture di riferimento relative alla attivazione di corsi che rilasciano master universitari di primo e di secondo livello sono stabilite con delibera della giunta esecutiva, ai sensi dell'art. 9, comma 3, punto 2 dello Statuto.

Art. 11 Competenze dei consigli di corso di studi

1. I consigli di corso di studi hanno le competenze indicate all'art. 15 dello Statuto.
2. Spetta inoltre ai consigli:
 - a) il riconoscimento degli studi compiuti in altri atenei e l'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito delle previsioni di legge e secondo i criteri fissati ai successivi articoli del presente regolamento;
 - b) i pronunciamenti definitivi in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;
 - c) il rilascio del nulla osta agli studenti per lo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (learning agreement).
3. Le competenze di cui al punto c), possono essere demandate al presidente del consiglio del corso di studi, quelle di cui al punto a) soltanto nei casi di preliminare istruttoria collegiale.
4. Qualora un corso di studi sia attivato da più facoltà, è costituito un consiglio di corso di studi interfacoltà, al quale sono attribuiti compiti didattici ed organizzativi analoghi a quelli dei consigli ordinari.

Art. 12 Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura dell'impegno complessivo dello studente per l'espletamento delle attività formative è il credito formativo universitario (CFU). Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer System) e pertanto un CFU equivale a un credito ECTS.
2. Ad un CFU corrispondono convenzionalmente, salvo diversa disposizione emanata con legge o con decreto ministeriale, 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente, comprensive delle ore di lezione frontale, di norma in numero di sei, e delle ore di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi incluse le ore di studio individuale.
3. Per ciascun corso di studi, deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale o di gruppo autogestito una frazione congrua dell'impegno orario complessivo, non inferiore in ogni caso al cinquanta per cento. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. La quantità media di impegno complessivo svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti. I regolamenti dei singoli corsi di studio di durata superiore ad un anno possono eccezionalmente prevedere una distribuzione non paritaria dei crediti annuali, caratterizzata tuttavia da una differenza per eccesso o per difetto non superiore a 3 crediti per anno.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento

critico degli argomenti ed evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti e dei relativi moduli.

6. A ciascun insegnamento attivato deve essere attribuito un congruo numero di crediti formativi, la cui quantificazione deve essere inoltre coerente con il carico didattico previsto per lo studente. Non sono consentite, salvo deroghe adottate dal senato accademico e rese esecutive dalla giunta, la polverizzazione dei crediti, la parcellizzazione delle attività formative e la proliferazione delle prove di esame.
7. Il numero degli esami o valutazioni formali di profitto non può essere superiore a otto per anno di corso ed a venti complessivamente per ciascun corso di laurea, ridotto a dodici per ciascun corso di laurea specialistica o magistrale non regolato da normative dell'Unione Europea. Ai fini del computo del numero massimo di prove si considera qualsiasi esame formale del profitto per il quale sia prevista la valutazione mediante l'attribuzione di un voto da 0 a 30 trentesimi, inclusi gli esami relativi ad insegnamenti a scelta dello studente. Sono esclusi dal computo del numero massimo degli esami, oltre alla prova finale, gli accertamenti relativi alle ulteriori competenze informatiche, relazionali e linguistiche.
8. Le delibere concernenti ulteriori attività formative, oltre quelle indicate al comma precedente, escluse dal computo del numero degli esami o valutazioni finali di profitto sono adottate dal senato accademico e rese esecutive dalla giunta.
9. La conoscenza obbligatoria della lingua inglese, anche in relazione al *diploma supplement*, deve essere prevista di norma non inferiore al livello "B1" descritto nel *Quadro di riferimento delle lingue* del Consiglio d'Europa.
10. Nei corsi di studio nei quali non sia previsto l'insegnamento della lingua inglese quale settore scientifico-disciplinare, l'idoneità è rilasciata agli studenti dal centro linguistico dell'Università (CLIK, centro linguistico interfacoltà Kore), che provvede in proposito a pianificare e tenere le necessarie attività didattiche ed a curare la valutazione degli apprendimenti, in accordo con i livelli e i crediti assegnati nei singoli regolamenti di corso di studi.

Art. 13 Acquisizione e riconoscimento dei crediti formativi

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame mediante colloquio ovvero di altre prove di verifica del profitto esplicitamente previste dal regolamento didattico di corso di studi.
2. Nei casi in cui lo studente chieda il riconoscimento degli studi universitari precedentemente compiuti, le strutture didattiche effettuano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati rispettando i criteri di cui ai commi seguenti.
3. I regolamenti didattici possono prevedere, relativamente ai corsi della stessa classe, il riconoscimento dei crediti acquisiti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare (o insieme di essi) previsti dall'ordinamento didattico, eventualmente distinti per tipologia e ambito. In ogni caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuta allo studente non può essere inferiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia.
4. Per i corsi di diversa classe, ovvero nel caso di studenti provenienti da università telematiche, i regolamenti didattici fissano criteri di riconoscimento perseguendo le finalità della mobilità degli studenti.
5. Quando, applicati i criteri suddetti, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di corso di studi può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali tra i percorsi posti in comparazione, come risultano dagli atti resi disponibili al consiglio stesso. Questa possibilità è applicata di norma in modo particolarmente favorevole allo studente relativamente a corsi della stessa classe.
6. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare, eccezionalmente non sanabili applicando i precedenti commi del presente articolo, il consiglio di corso di studi individua le modalità dell'integrazione più adeguate in base al singolo settore scientifico disciplinare.
7. Il consiglio di facoltà può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. La dichiarazione di obsolescenza ha luogo solo previa acquisizione del parere del dipartimento di riferimento del settore scientifico-disciplinare cui i crediti si riferiscono.
8. I regolamenti didattici dei corsi di studi organizzati sulla base di convenzioni interateneo o di intese internazionali fissano i criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri corsi di studio, anche della stessa classe ove indicata, perseguendo le finalità della massima mobilità degli studenti.
9. Ai fini dell'eventuale riconoscimento dei crediti formativi pregressi, le immatricolazioni successive alla rinuncia agli studi effettuata presso altre Università seguono le stesse procedure previste per i

trasferimenti in ingresso.

10. Quando, per il riconoscimento dei crediti formativi, il consiglio di corso di studi abbia istituito apposite commissioni istruttorie, le valutazioni delle commissioni istruttorie sono approvate in via definitiva dai presidenti degli stessi consigli.
11. Le valutazioni sono esecutive dopo la sottoscrizione da parte dello studente che le ha richieste, entro quindici giorni dalla notifica telematica; in mancanza, il richiedente può essere immatricolato come studente ordinario oppure può ritirare la domanda di immatricolazione, avendo in tal caso diritto al rimborso delle eventuali rette di iscrizione e frequenza già versate.

Art. 14 Riconoscimento di competenze professionali certificate

1. Entro il limite massimo di sessanta CFU nei corsi di laurea e di quaranta CFU nei corsi di laurea magistrale, sono riconoscibili quali crediti formativi universitari, con riferimento esclusivo ai soli ambiti disciplinari individuati dal consiglio di corso di studi competente in quanto adito dallo studente all'atto della richiesta di immatricolazione, le conoscenze e le abilità professionali certificate con uno o più dei seguenti documenti:
 - a) attestati di superamento di prove concorsuali per l'accesso ad albi o collegi professionali o per l'abilitazione ad una professione;
 - b) attestati di superamento di prove di selezione o di concorso per l'accesso ad impieghi di qualificazione corrispondente al livello di laurea per il quale è richiesto il riconoscimento;
 - c) attestati di superamento di prove di selezione o di concorso per la progressione di carriera in posti di qualificazione corrispondente al livello di laurea per il quale è richiesto il riconoscimento;
 - d) attestati di effettivo svolgimento, per periodi continuativi di durata non inferiore a tre anni, di attività lavorative di particolare rilievo, richiedenti l'acquisizione di specifiche conoscenze e abilità professionali;
 - e) attestazioni concernenti l'avvenuto svolgimento di incarichi pubblici di studio o di ricerca;
 - f) altre certificazioni concernenti esperienze lavorative particolarmente qualificanti compiute in strutture pubbliche o private di eccellenza, tra le quali quelle attestanti lo svolgimento del servizio civile.
2. Entro gli stessi limiti e con riferimento alle medesime condizioni indicate al comma precedente, sono altresì riconoscibili quali crediti formativi universitari le conoscenze e le competenze maturate in attività formative post-secondarie, documentate con uno o più dei seguenti atti:
 - a) titoli rilasciati dalle accademie o dalle scuole militari o delle forze di polizia, ivi compresi gli istituti di formazione delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle forze armate, l'istituto di perfezionamento della polizia di Stato, la scuola di polizia tributaria della guardia di finanza, la scuola superiore dell'economia e delle finanze ed istituzioni assimilabili;
 - b) Diplomi IFTS;
 - c) Attestati di frequenza e valutazione di corsi FSE;
 - d) Attestati di frequenza e valutazione di corsi di formazione professionale accreditati;
 - e) Attestati di frequenza e valutazione di corsi di lingua straniera;
 - f) ECDL;
 - g) Attestati di frequenza di corsi di aggiornamento in vigenza dell'espletamento di una attività lavorativa;
 - h) Attestati di frequenza di stages e tirocini professionali svolti in Italia o all'estero;
 - i) Attestati di frequenza di corsi brevi di particolare rilevanza formativa svolti in Italia o all'estero.
3. Gli attestati di cui alle tipologie dalla lettera e) alla lettera i) del precedente comma non sono valutabili qualora la frequenza complessiva, riferita ad una tipologia indicata con la stessa lettera, non consegua la durata di almeno trenta giorni nell'ambito di uno stesso triennio.
4. Le valutazioni di cui al presente articolo sono effettuate da apposite commissioni istruttorie, composte da tre docenti nominate dal presidente del corso di studi. Esse tengono conto della documentazione presentata, della collocazione temporale degli studi effettuati e dell'attinenza delle conoscenze e delle abilità certificate con i settori scientifico-disciplinari presenti nel corso di laurea interessato. Le commissioni possono richiedere, ove lo ritengano utile, la convocazione degli studenti per appositi colloqui.
5. Il riconoscimento di crediti relativi ai settori scientifico-disciplinari caratterizzanti è ammesso in casi eccezionali e soltanto quando le attestazioni presentate dallo studente diano conto di competenze inequivocabilmente riferibili a tali specifici settori.
6. Quando, per il riconoscimento delle competenze professionali e formative, il consiglio di corso di studi abbia istituito apposite commissioni istruttorie, le valutazioni delle commissioni istruttorie sono approvate in via definitiva dai presidenti degli stessi consigli.
7. Le valutazioni sono esecutive dopo la sottoscrizione da parte dello studente che le ha richieste, entro

quindici giorni dalla notifica telematica; in mancanza, il richiedente può essere immatricolato come studente ordinario oppure può ritirare la domanda di immatricolazione, avendo in tal caso diritto al rimborso delle eventuali rette di iscrizione e frequenza già versate.

Art. 15 Ammissione ai corsi di studio

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Al fine di una maggiore efficacia della didattica, può essere richiesto inoltre il possesso o l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari.
2. E' altresì consentita l'ammissione a un corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l'anno integrativo. In questo caso lo studente ha l'obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato, fatti salvi ulteriori altri obblighi formativi derivanti dalla verifica della preparazione.
3. Gli ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono demandate ai corrispondenti regolamenti didattici dei corsi di studio. Se la verifica non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di studio ne determinano le relative modalità di accertamento. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi nel primo anno, sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.
4. Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l'anno integrativo, le facoltà definiscono i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica del debito formativo aggiuntivo da assegnare. In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato, condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari, deve corrispondere complessivamente all'impegno richiesto per l'anno integrativo e deve essere assolto nel primo anno di corso entro il 10 agosto. L'assolvimento deve essere oggetto di specifica verifica e certificazione. Al fine di considerare assolto l'obbligo formativo, le facoltà possono altresì prendere in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo scolastico. In ogni caso, il mancato soddisfacimento nel corso del primo anno dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo di cui al comma precedente, comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.
5. I consigli di facoltà possono attuare forme di autovalutazione guidata. L'Ateneo si impegna a rendere tempestivamente accessibili agli studenti prescritti e iscritti gli esiti delle attività di autovalutazione della preparazione iniziale.
6. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, o del Diploma Universitario di durata triennale, o di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione.
7. In deroga alle disposizioni innanzi previste, può essere consentita l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai decreti ministeriali e comunque soltanto per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello.
8. Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
9. L'ammissione ai corsi di specializzazione è disciplinata dai decreti ministeriali che li concernono.

Art. 16 Forme particolari di immatricolazione: studenti a tempo parziale, ammissione a corsi singoli, ripetizione dell'anno di corso

1. L'Università Kore di Enna può riconoscere la condizione di studente a tempo parziale agli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale impossibilitati a frequentare a tempo pieno i corsi di studio, applicando in tal caso specifiche riduzioni delle rette annue di frequenza.

2. I criteri per il riconoscimento della condizione di studente a tempo parziale e le modalità di fruizione della didattica sono definiti, anche secondo forme di sperimentazione, con delibera dei competenti organi accademici ai sensi dello Statuto.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea.
4. Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, di diploma universitario, i laureati, i laureati specialistici e magistrali, nonché i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, possono iscriversi a singole attività formative presso i corsi di studio, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale.
5. Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'iscrizione deve essere previamente approvata dal competente consiglio di corso di studi, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
6. In casi eccezionali e per comprovate esigenze didattiche o strutturali, i regolamenti di facoltà possono motivatamente prevedere particolari modalità di accesso ad attività formative singole specificamente indicate anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.
7. L'iscrizione a corsi singoli, il cui numero massimo è fissato dai consigli di facoltà, viene effettuata entro gli stessi termini previsti per le iscrizioni ai corsi di laurea, previo versamento di una quota delle rette annue di frequenza proporzionata al numero di crediti che si prevede di conseguire. Le rette per la frequenza di corsi singoli, finalizzata al recupero di debiti formativi per l'accesso ad un corso di laurea magistrale dell'Università di Enna, sono portate in detrazione all'atto dell'immatricolazione al corso di laurea magistrale.
8. Gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale, che entro la sessione autunnale di esami non conseguono almeno il 45% dei crediti previsti nel proprio piano di studi annuale, con la tolleranza massima di un solo cfu in meno, non possono transitare al secondo anno di corso. Gli studenti iscritti al secondo anno di un corso di laurea, che entro la sessione autunnale di esami non abbiano conseguito almeno il 45% dei crediti previsti complessivamente nella prima e nella seconda annualità del proprio piano di studi, con la tolleranza massima di un solo cfu in meno, non possono transitare al terzo anno di corso.
9. Gli studenti che incorrono nella impossibilità del transito all'anno successivo devono ripetere l'anno di precedente iscrizione. Ricorrendone l'obbligo, la stessa annualità di corso può essere ripetuta anche più di una volta purché la somma delle annualità regolari e ripetute non superi il doppio della durata legale del corso di studi. Successivamente a tale limite, lo studente è iscritto quale fuori corso. Gli studenti in corso, ripetenti e fuori corso sono assoggettati allo stesso regime di tassazione.

Art. 17 Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali

1. L'Ordinamento didattico di ciascun corso di studi, nel rispetto dei decreti ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, nei termini di scadenza indicati dal consiglio di corso di studi.
2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso corsi a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente consiglio di corso di studio sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
3. I regolamenti didattici di corso di studi, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'Ordinamento didattico.
4. Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è annualmente determinato entro il 30 giugno dal consiglio di facoltà, sentiti i consigli di corso di studi.
5. Fatta salva la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, i consigli di corso di studi, avvalendosi di apposite commissioni referenti, valutano i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al precedente terzo comma e si pronunciano in via definitiva entro il 31 ottobre.

Art. 18 Mobilità internazionale e riconoscimento degli studi compiuti presso università estere

1. L'Università di Enna incoraggia e sostiene la mobilità internazionale finalizzata a consentire agli studenti di svolgere parte degli studi presso università estere, nell'ambito o al di fuori degli specifici programmi

comunitari. A tal fine, anche su proposta del senato accademico, delle facoltà, dei dipartimenti e dei singoli corsi di studio, l'Università di Enna stipula appositi accordi di reciprocità con altri atenei, sia di propria iniziativa che nel quadro di iniziative promosse da organismi internazionali.

2. Le procedure concernenti gli studi all'estero degli studenti UKE, l'accoglienza degli studenti provenienti dall'estero e lo scambio di studenti e docenti con altri atenei sono coordinate e assistite dall'Ufficio relazioni internazionali dell'Università, *Kore International Relations Office* (KIRO), il quale cura anche i supporti logistici ed organizzativi e pone a disposizione degli studenti *outgoing* e *incoming* le proprie risorse didattiche.
3. Lo studente può svolgere all'estero:
 - a) frequenza di attività formative;
 - b) frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
 - c) preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio con eventuale acquisizione della laurea stessa;
 - d) tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito, e delle altre attività formative.
4. Lo studente che intende trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a proporre al presidente del consiglio del proprio corso di studi uno schema di *learning agreement* indicante le attività formative dell'università ospitante. Tali attività sostituiscono alcune delle attività previste dal corso di studi di appartenenza per un numero di crediti equivalente.
5. Il consiglio di corso di studi, ovvero il suo presidente ai sensi del comma 3 del precedente art. 11, esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.
6. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle facoltà o dei corsi di studio interessati, rese note nei relativi manifesti degli studi, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studi di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento del corso di studi di appartenenza.
7. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del *learning agreement*, il consiglio di corso di studi conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto. La votazione riportata all'estero è tradotta con delibera del consiglio di corso di studi, sulla base dei criteri riferiti al sistema ECTS.
8. Gli studenti che in autonomia sospendono gli studi in Italia per proseguirli all'estero, possono chiedere al consiglio di corso di studi il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero secondo quanto previsto al precedente comma.

Art. 19 Programmazione didattica

1. Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre, salvo specifiche deroghe deliberate dalla giunta esecutiva del consiglio dell'Università.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno le facoltà elaborano, per i corsi di studio di propria pertinenza, il programma delle attività formative che saranno offerte agli studenti nell'anno accademico successivo. L'offerta formativa annuale è resa pubblica.
3. Per ciascun insegnamento previsto debbono essere indicati:
 - a) gli obiettivi formativi;
 - b) i contenuti disciplinari;
 - c) il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;
 - d) le modalità e le condizioni didattiche di svolgimento;
 - e) le modalità dettagliate di verifica degli apprendimenti, ovvero le procedure e le tecniche di esame;
 - f) la lingua di insegnamento (ove diversa dall'italiano)
4. Di norma entro il 31 marzo di ogni anno, la giunta esecutiva del consiglio, acquisite le indicazioni del senato accademico, delibera i termini e le modalità relative alle immatricolazioni, alle iscrizioni e ai trasferimenti degli studenti in uscita e in entrata, compresi gli studenti stranieri.

Art. 20 Organizzazione tipo dell'anno accademico

1. Quando nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studi non sono indicate opzioni diverse, l'organizzazione dell'anno accademico si adegua ai seguenti criteri generali:

- a) fatta eccezione per gli insegnamenti esplicitamente indicati come annuali, gli insegnamenti sono calendarizzati secondo blocchi semestrali;
 - b) I giorni di svolgimento ordinario delle attività didattiche in aula sono il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, esclusi i festivi. Il giorno di mercoledì e la mattina del sabato sono riservati alle altre attività universitarie (laboratori, seminari, convegni, visite didattiche, etc.) e ai recuperi residui eventualmente necessari;
 - c) i presidi di facoltà assegnano a ciascuna annualità di corso, in via permanente per l'intero anno accademico, spazi didattici utilizzabili per non meno di 18 ore settimanali;
 - d) è vietato lo svolgimento di lezioni frontali dello stesso insegnamento per più di tre consecutive;
 - e) l'inizio delle lezioni del primo semestre deve avvenire entro il mese di ottobre;
 - f) durante il primo semestre deve essere prevista un'interruzione delle attività didattiche nel periodo compreso tra la terza decade di dicembre e la prima decade del successivo mese di gennaio;
 - g) il termine delle lezioni del primo semestre deve cadere nella settimana posta a metà del mese di gennaio;
 - h) le lezioni del secondo semestre devono essere avviate tra l'ultima decade del mese di febbraio e la prima decade del mese di marzo;
 - i) il termine delle lezioni del secondo semestre deve cadere non oltre il 15 giugno;
 - j) la sessione invernale di esami (con due appelli) ha inizio di non prima del 15° giorno successivo al termine effettivo delle lezioni del primo semestre nel corso di studi cui si riferisce, e si completa entro il mese di febbraio. Questa sessione è la prima per gli insegnamenti svolti nel corso del primo semestre; l'ultima per gli insegnamenti svolti nel corso del secondo semestre dell'anno accademico precedente;
 - k) la sessione estiva di esami (con due appelli) ha inizio non prima del 15° giorno successivo al termine effettivo delle lezioni del secondo semestre nel corso di studi cui si riferisce, e si completa entro il mese di luglio. Questa sessione è la seconda per gli insegnamenti svolti nel corso del primo semestre; la prima per gli insegnamenti svolti nel corso del secondo semestre;
 - l) la sessione autunnale di esami include due appelli ordinari e, a seguire, un appello straordinario. Tutti gli appelli si collocano tra l'1 settembre e il 31 ottobre 2009. Questa sessione è la terza per gli insegnamenti svolti nel corso del primo semestre; la seconda per gli insegnamenti svolti nel corso del secondo semestre. Nella sessione autunnale, comune a tutti gli insegnamenti, è collocato il terzo appello (definito "straordinario") riservato agli studenti lavoratori, ai laureandi ed a quelli che non si trovano iscritti in una annualità ordinaria;
2. Salvo che per la sessione autunnale, nell'ambito dello stesso corso di studi è esclusa la possibilità di tenere attive contemporaneamente sessioni di esame e attività didattiche.
 3. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.
 4. I consigli di corso di studi, di concerto con la direzione amministrativa, fissano annualmente il calendario degli appelli delle prove finali.

Art. 21 Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti.
2. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori, attività pratiche e sul campo, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
3. I regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificandone le modalità di organizzazione e di verifica ad esse connesse.
4. Qualora il regolamento didattico del corso di studi preveda l'obbligo di frequenza, ne è demandato al docente il relativo accertamento, con conseguente comunicazione agli uffici che gestiscono la carriera degli studenti. Lo studente potrà sostenere le verifiche di profitto solo dopo averne conseguito la relativa attestazione.

Art. 22 Modalità delle verifiche in itinere degli apprendimenti

1. I regolamenti didattici di corso di studi specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività

formative nel rispetto dei principi che seguono.

2. Possono accedere alle verifiche i soli studenti in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.
3. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti. La verifica deve essere effettuata da una apposita commissione, formata e nominata secondo quanto disposto nel presente regolamento.
4. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all'accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
5. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le facoltà assicurano adeguate forme di pubblicità.
6. Per le prove di verifica, l'esito della valutazione del profitto individuale è espresso con una votazione in trentesimi. La prova si intende superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.
7. L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative, comporta una valutazione unitaria e contestuale.
8. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.
9. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.
10. Non possono essere di norma ripetute dallo studente le prove di verifica già verbalizzate con esito positivo. In casi eccezionali, su richiesta dello studente, il rettore può autorizzare la ripetizione di non più di tre prove nei corsi di laurea e di non più di due prove nei corsi di laurea magistrale biennali, esclusivamente nel caso in cui la ripetizione richieda prove superate con una votazione inferiore a 25/30. La ripetizione può avere luogo soltanto dopo che siano stati superati tutti gli esami previsti nel corso di studi.
11. Il verbale degli esami, cartaceo o digitale a seconda della modalità in uso, debitamente compilato e firmato dal presidente della commissione, deve essere trasmesso alla segreteria studenti dell'Università entro tre giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro tre giorni dalla valutazione degli esiti. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce dovere didattico.
12. Il presidente della commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.
13. I consigli di corso di studi esercitano il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.

Art. 23 Composizione e operatività delle commissioni d'esame ed eventuali sottocommissioni

1. Le commissioni d'esame sono composte da almeno due membri, di cui uno è il docente responsabile della disciplina o dell'attività, e ne è il presidente, e gli altri sono docenti o ricercatori anche di altre discipline o cultori della materia. Nei casi di assenza del docente responsabile, giustificata da gravi motivi, il rettore con proprio provvedimento incarica della presidenza di una commissione altri docenti.
2. In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
3. Le commissioni sono nominate dai consigli di corso di studi all'inizio di ciascun anno accademico. I medesimi consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi presidenti.
4. In caso di urgenza, il preside di facoltà può provvedere alla nomina delle commissioni.
5. Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per la medesima verifica di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell'attività ne propone la composizione ai presidenti dei consigli di corso di studi, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere preventivamente, non oltre l'inizio dell'appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell'attività. Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia.
6. In casi straordinari, con provvedimento del rettore, le commissioni d'esame possono essere autorizzate, fatte salve le competenze di autorità esterne all'Ateneo, a tenere le prove di verifica presso ospedali, istituti carcerari, caserme ed in altri luoghi ove gli studenti iscritti si trovino costretti per comprovate

esigenze oggettive.

7. Con domanda individuale adeguatamente motivata, presentata all'ombudsman dell'Università entro cinque giorni dalla pubblicazione delle commissioni d'esame, uno studente può richiedere di sostenere eccezionalmente gli esami con una commissione diversa da quella pubblicata. L'ombudsman decide se accogliere o meno le motivazioni entro i successivi cinque giorni e ne informa il rettore, il quale, in caso di accettazione, nomina una commissione in tutto o in parte alternativa, esclusivamente per lo studente che lo abbia richiesto.

Art. 24 Prova finale

1. Per il conseguimento della laurea triennale, della laurea magistrale o del diploma di specializzazione, lo studente deve superare una prova finale.
2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici. I regolamenti didattici di corso di studi possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio.
3. La prova finale dei corsi di laurea avverrà, di norma, in forma orale o scritta o pratica. Le facoltà prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.
4. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della commissione formata e nominata secondo quanto disposto nel successivo articolo.
5. Lo studente sceglie, di norma, l'argomento della tesi sotto la guida di un relatore in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal regolamento didattico del corso di studi. In tutti gli altri casi, i consigli di corso di studi stabiliscono i criteri per assicurare la coerenza dell'argomento della tesi con gli obiettivi formativi del corso di studi.
6. La facoltà fissa i termini e le modalità della prova finale assicurando che attribuzioni e responsabilità delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti. Il rispetto dei termini e modalità di attribuzione delle tesi è affidato al controllo diretto ed esclusivo del docente. Il presidente del corso di studi adotta il relativo provvedimento di assegnazione formale dei docenti ai sensi dell'art. 15, comma 6, punto 4 dello Statuto.
7. Il senato accademico delibera i termini per la domanda di ammissione alla prova finale.
8. Per l'ammissione alla prova finale lo studente, oltre ad avere adempiuto agli altri obblighi concernenti lo status di studente dell'UKE, deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Spetta alla direzione amministrativa dell'Università attestare la regolarità degli atti a supporto e l'assenza di motivi ostativi all'ammissione alla prova stessa.

Art. 25 Commissioni per la prova finale

1. Le commissioni per la prova finale di laurea sono composte da almeno 3 membri, di cui almeno 2 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.
2. Le commissioni per la prova finale di laurea magistrale sono composte da almeno 5 membri di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.
3. Le commissioni sono nominate dai consigli di corso di studi. Essi possono delegare tale nomina ai rispettivi presidenti o al preside di facoltà.
4. La commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale.
5. Gli organi accademici determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta, o la tesi di laurea redatta, in tutto o in parte in lingua straniera, predisponendo in tali casi idonee misure organizzative.

Art. 26 Compiti e doveri didattici di tutti i docenti dell'Università

1. I professori e i ricercatori adempiono ai doveri didattici svolgendo l'attività di didattica frontale nei corsi di studio dell'Ateneo. Tale attività è svolta nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità fissate annualmente dal senato accademico in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica, nell'ambito delle quali è proposto alla giunta esecutiva del consiglio anche il

carico didattico minimo per i professori e i ricercatori.

2. I docenti completano inoltre il loro impegno orario mediante lo svolgimento degli altri doveri didattici previsti dall'art. 10 del DPR 382/1980, incluse le attività di tutorato e di orientamento.
3. Le attività didattiche sono svolte prioritariamente nei corsi di studio di primo e secondo ciclo e nei corsi di studio a ciclo unico, secondariamente nelle scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca; inoltre, nei master universitari e nei corsi universitari di alta formazione e di formazione continua. L'obbligo didattico è svolto prioritariamente presso la facoltà sede di servizio e, in subordine, all'interno di altre iniziative didattiche dell'Ateneo.
4. La facoltà assicura la pubblicità dei curricula scientifici, degli orari delle attività didattiche dei docenti e ricercatori, nonché del ricevimento degli studenti, svolto durante l'intero arco dell'anno accademico anche nei casi in cui i corsi tenuti siano stati programmati in semestri. Queste e altre attività svolte dai docenti e ricercatori nell'ambito dei compiti loro affidati, sono annotate nel registro didattico.
5. Il docente deve assicurare la propria presenza per l'intero anno accademico. Può astenersi dalle attività didattiche solo per causa di forza maggiore, motivi di salute, ovvero per comprovati impegni scientifici o istituzionali preventivamente comunicati al rettore e al presidente dell'Università.
6. In caso di assenza per un periodo superiore alla settimana il docente è tenuto a darne comunicazione al presidente dell'Università e al preside di facoltà, indicando il motivo dell'assenza, le modalità della sua sostituzione, nonché le modalità di recupero delle ore di attività non effettuate. I casi di impossibilità improvvisa di adempiere ad una attività didattica o ad una prova di esame già calendarizzate obbligano il docente ad informare con ogni mezzo utile tempestivamente, e comunque in tempo per la sua sostituzione, il presidente del consiglio di corso di studi o, nel caso di irreperibilità di questi, il preside di facoltà.
7. Il preside, in collaborazione con i presidenti dei consigli di corso di studi, garantisce il corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità dei corsi, vigila sull'osservanza delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività didattica e ne è responsabile.

Art. 27 Modalità di attribuzione dei compiti didattici e registrazione delle attività formative

1. Le facoltà predispongono un piano di assegnazione dei compiti didattici a professori e ricercatori. Il consiglio della facoltà, nella quale il professore o ricercatore presta servizio, dispone, sentito l'interessato e nell'ambito della programmazione didattica deliberata per ciascun anno accademico, l'assegnazione a ciascun docente e ricercatore dei compiti didattici previsti dalla normativa vigente.
2. I professori di ruolo e i ricercatori sono tenuti a completare annualmente il registro di cui al comma 4 dell'articolo precedente entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico. I professori a contratto sono tenuti a completare il registro delle attività formative entro 30 giorni dal termine di scadenza del contratto.
3. I professori di ruolo e i ricercatori devono inoltre compilare il consuntivo delle complessive attività svolte entro il 31 ottobre di ogni anno.
4. Il preside è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri di cui ai precedenti commi apponendo il visto.

Art. 28 Verifica della didattica

1. Il consiglio di facoltà approva una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici predisposta dalla commissione didattica paritetica.
2. La relazione annuale, trasmessa al rettore e al presidente dell'Università, è redatta tenendo conto delle opinioni degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei laureati.
3. Il senato accademico predispone una relazione complessiva alla giunta esecutiva, che ne cura quindi il successivo inoltro al nucleo di valutazione di ateneo ed al consiglio dell'Università.
4. I consigli di corsi di studio attuano azioni di riesame rispetto alla loro attività didattica tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, delle relazioni sulla didattica predisposte dal consiglio di facoltà, dei rapporti del nucleo di valutazione e delle indicazioni degli organi di governo.

Art. 29 Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio

1. E' assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici.
2. Ai corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le norme di quest'ultimo si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.
3. E' garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l'iscrizione a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.
4. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dagli Organi Accademici.
5. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti dell'Università di Enna, per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato e di altri corsi per i quali sia previsto il rilascio di titoli accademici da parte dell'Ateneo.

Art. 30 Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

1. L'Università degli studi di Enna "Kore" assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'UKE promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa dell'Università e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.
2. È individuato e reso pubblico il responsabile di ogni attività organizzata dall'Università.

Art. 31 Trasparenza dei diritti e dei doveri e contratto con gli studenti

1. L'Università degli studi di Enna "Kore" adotta, in sede di immatricolazione degli studenti, un apposito contratto che viene sottoscritto dal legale rappresentante dell'Università e dagli studenti che intendono accedervi. Il contratto impegna l'Università e il singolo studente ad adempiere, ciascuno per la propria parte, agli obblighi concernenti l'ottimale sviluppo del processo di formazione.
2. Il modello di contratto è annesso al presente regolamento quale allegato. Le eventuali modifiche sono approvate dal consiglio dell'Università.
3. Ai fini dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo e del presente Regolamento didattico, incluso il contratto previsto ai commi precedenti, la qualifica di "studente" dell'Università degli studi di Enna si intende assunta dagli iscritti in regola con le procedure pubblicizzate di iscrizione, con i versamenti delle tasse e delle rette di frequenza, nonché con la sottoscrizione del contratto da parte dell'aspirante studente e del legale rappresentante dell'Università.

ALLEGATO A

(Facoltà e corsi di studio afferenti, art. 1, comma 2)

FACOLTÀ DELLE ARTI E DELLA COMUNICAZIONE

Scienze della comunicazione multimediale (classe 14, DM 509) (ad esaurimento)
Multimedialità per le arti e la comunicazione (classe 14, DM 509)
Archeologia del Mediterraneo (classe 13, DM 509)
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (classe 23, DM 509) (ad esaurimento)
Archeologia (classe 2/S, DM 509)
Giornalismo (classe 13/S, DM 509) (ad esaurimento)

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Economia aziendale (classe 17, DM 509)
Scienze del turismo (classe 39, DM 509) (ad esaurimento)
Economia aziendale (classe 84/S, DM 509)

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Studi internazionali e relazioni euromediterranee (classe 15, DM 509) (ad esaurimento)
Scienze politiche internazionali (classe 15, DM 509)
Mediazione culturale e cooperazione euromediterranea (classe 35, DM 509) (ad esaurimento)
Sociologia (classe 36, DM 509)
Scienze della difesa e della sicurezza (classe DS/1, DM 509)
Scienze delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S, DM 509)
Giurisprudenza (classe LMG/01, DM 509)

FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Scienze dell'Architettura (classe 4, DM 509) (ad esaurimento)
Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe 8, DM 509)
Ingegneria telematica (classe 9, DM 509)
Architettura (a ciclo unico quinquennale, classe 4/S, DM 509)
Ingegneria telematica (classe 35/S, DM 509)
Ingegneria della protezione civile (classe 38/S, DM 509) (ad esaurimento)
Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe 38/S, DM 509)

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Lingue e culture dell'Asia e dell'Africa (classe 11, DM 509) (ad esaurimento)
Lingue e culture moderne (classe 11, DM 509)
Scienze dell'educazione (classe 18, DM 509)
Scienze e tecniche psicologiche (classe 34, DM 509)
Psicologia (classe 58/S, DM 509)

FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE E DELLA SALUTE

Scienze delle attività motorie e sportive (classe 33, DM 509)
Scienze e tecniche dell'attività sportiva (classe 75/S, DM 509) (ad esaurimento)
Scienze e tecniche dell'attività motoria e sportiva per la tutela della salute (classe 75/S, DM 509)

ALLEGATO B

(Contratto di immatricolazione degli studenti, art. 31, comma 2)

“L'Università degli Studi di Enna “Kore” Ti rivolge un caloroso benvenuto!

Questo Contratto è una prova della nostra affidabilità e della fiducia che riponiamo in Te.

Noi pensiamo di dovere fissare le regole fondamentali che stanno alla base della relazione tra Te e l'Università, in considerazione del fatto che nell'Università i Tuoi interessi e i Tuoi diritti devono trovare il migliore equilibrio possibile con gli interessi e i diritti delle migliaia di studenti che vi si iscrivono e con l'impegno dei docenti, dell'amministrazione e degli organi di governo dell'Ateneo.

Questo Contratto Ti viene sottoposto a seguito della Tua richiesta di immatricolazione, che si intende formalmente accolta dall'UKE soltanto dopo la sottoscrizione di questo documento.

Questo Contratto regola i rapporti tra Te, studente o studentessa, e l'Università Kore di Enna (di seguito in breve “l'Università” o “l'UKE” o anche “la Kore”) istituita con Decreto Ministeriale del 5 maggio 2005 e pertanto abilitata per legge a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Oltre al Contratto, altri documenti concorrono a regolare i rapporti tra Te e l'Università: tra gli altri, lo Statuto, il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo, il Manifesto degli studi e tutti gli Avvisi pubblicati sul sito unikore.it e all'albo dell'Università e della Tua Facoltà. Nel caso di incoerenze tra gli avvisi e le indicazioni, che dovessero in futuro provenire dall'Università (o da altri soggetti per conto dell'Università) e questo Contratto, si stabilisce che prevalgono le previsioni inserite nel Contratto, salvo che non intervenga una norma di legge o una decisione della magistratura.

Il Contratto mira anche a tutelare l'immagine, il decoro e il nome dell'Università, in quanto luogo di formazione e di ricerca che conferisce prestigio ed autorevolezza ai titoli accademici rilasciati ai propri studenti nella misura in cui essa stessa è dotata di prestigio e di autorevolezza.

Obblighi dell'Università

Nell'ambito delle condizioni previste nel presente Contratto l'Università si impegna:

1. a provvedere, per questo anno accademico e tutti gli anni accademici di durata legale del Tuo corso, a tutti gli insegnamenti previsti nel Piano degli studi del Corso per il quale hai richiesto l'immatricolazione, con la sola eccezione di quelli complementari o integrativi nel caso le richieste di frequenza, e le conseguenti registrazioni, interessino meno di cinque studenti;
2. a mettere a disposizione dei Tuoi processi di apprendimento tutte le strutture, le risorse ed i supporti ritenuti appropriati dagli organi dell'Università e dalle disposizioni ministeriali ed a dotare la Biblioteca centrale di Ateneo di tutti i libri di testo adottati nei programmi ufficiali dell'Università, entro un tempo ragionevole dalla comunicazione ufficiale dei programmi stessi;
3. a facilitare le Tue attività di studio, di relazione e di ricreazione all'interno della Kore ed a proporTi esperienze internazionali nell'ambito dei programmi dedicati dell'Unione Europea o di programmi specifici di iniziativa dell'UKE;
4. a dotarTi di una polizza assicurativa per le attività didattiche secondo le previsioni di legge;
5. a coinvolgerTi, nei modi stabiliti nello Statuto dell'UKE, nei processi decisionali che riguardano gli studenti;
6. ad erogarTi, se Ti spettano, le premialità previste nel Manifesto degli studi in relazione ai crediti formativi

universitari da Te conseguiti nell'anno accademico rispetto a quelli programmati dall'Università nell'anno di iscrizione;

7. a consentirTi la frequenza di corsi di lingua inglese di base senza rette aggiuntive ed a garantirTi il conseguimento del Certificato FIRST Cambridge con spese di certificazione a carico dell'Università;
8. ad organizzare direttamente le attività professionalizzanti nei corsi dove tali attività sono previste o ad aiutarTi per il disbrigo delle pratiche amministrative per le Tue attività di tirocinio previste durante il corso di studi che hai scelto;
9. a consentirTi la rateizzazione fino a 12 rate mensili delle quote di iscrizione mediante un finanziamento con l'istituto bancario convenzionato Banca Nuova senza alcun aggravio di costi e senza interessi bancari;
10. a fornirTi i dati necessari per accedere alla Tua posizione amministrativa e didattica da qualsiasi computer connesso ad internet.

L'UKE si impegna a tendere costantemente al miglioramento dei propri servizi in favore degli studenti. Resta inteso che nel corso dell'anno accademico potranno essere adottati cambiamenti sostanziali o variazioni marginali alle strutture, ai servizi di supporto ed agli impianti, inclusi quelli telematici. Potranno inoltre essere modificati anche più volte, in ragione di esigenze organizzative e/o didattiche, gli orari, i luoghi, le modalità di svolgimento delle lezioni e di altre attività programmate.

L'Università si impegna a mantenere efficienti tutte le proprie sedi ed in particolare gli spazi e le aree di pertinenza destinati all'insegnamento ed alle esercitazioni scientifiche. Si impegna ad intervenire, entro tempi ragionevoli, per ripristinare eventuali danni o malfunzionamenti, senza in ogni caso far venire meno i servizi didattici essenziali.

Anche in considerazione del fatto che l'Università ha l'obbligo di gestire le risorse finanziarie in un modo che sia efficiente ed economicamente efficace, l'organizzazione delle attività potrà ricorrere eccezionalmente, ove necessario, a soluzioni temporanee che possono includere, tra l'altro, spostamenti di calendario, accorpamenti di gruppi ed altre soluzioni che, comunque, l'Università si impegna a farTi conoscere con un anticipo ragionevole, tale da consentirTi di limitare al minimo i disagi. Le relative comunicazioni potranno avvenire attraverso l'albo della Tua Facoltà oppure il sito web dell'UKE o, se vi saranno le condizioni, tramite e-mail personalizzate o sms al Tuo cellulare.

Nel caso di malfunzionamenti continui delle strutture universitarie causati dall'Università, Tu avrai diritto a recedere in qualsiasi momento dal Contratto di immatricolazione rinunciando agli studi, e a richiedere la restituzione delle quote di iscrizione versate nell'anno accademico, con la sola eccezione delle tasse e dei bolli dovuti per legge che compongono la prima rata. L'Università non può tuttavia essere ritenuta responsabile di carenze, omissioni o ritardi dei suoi impegni se tali carenze, omissioni o ritardi dipendono da cause estranee al controllo dell'Università stessa, tra cui, a solo titolo di esempio: imprevisi provvedimenti governativi, eccezionali crisi internazionali, incendi e danneggiamenti gravi, fenomeni atmosferici estremi o calamità naturali, scioperi, eventi bellici o gravi fatti delittuosi o di terrorismo, consistente perdita del potere di acquisto dell'euro.

Obblighi Tuoi

Sottoscrivendo il presente Contratto Tu dichiari innanzitutto di avere ottenuto tutte le informazioni necessarie sul Tuo corso di studi. Se hai necessità di ulteriori elementi conoscitivi o di un colloquio di orientamento con uno psicologo dell'Università, non devi firmare per il momento questo Contratto e puoi gratuitamente richiedere il colloquio all'apposita struttura dell'Università anche prima di iscriverti. Con la sottoscrizione del Contratto dichiari di essere in grado, sulla base dei dati resi pubblici dall'Università, di potere effettuare una scelta informata e consapevole del corso di studi al quale stai chiedendo di iscriverti.

Come studente o studentessa Kore, Ti obblighi:

1. a seguire con diligenza ed impegno le lezioni, le esercitazioni, le conferenze, gli stage, i seminari e in generale tutte le attività didattiche organizzate dall'Università per il programma-base del Tuo corso di studi e per le iniziative culturali integrative. Le eventuali assenze alle attività programmate non Ti danno diritto a lezioni sostitutive e possono impedirTi in alcuni casi di partecipare a prove di valutazione;
2. a provvedere alla registrazione della Tua presenza alle attività universitarie, quando richiesto e nei modi stabiliti dall'Università. In alcuni casi Ti potrà essere richiesto un report scritto ai fini dell'attribuzione di crediti o di porzioni di crediti formativi universitari;
3. ad utilizzare le strutture, gli spazi, gli impianti, gli arredi, i materiali, i libri, e in genere tutto quanto l'Università Ti mette a disposizione, incluse le reti telematiche, con tutta la cura necessaria a preservarne l'integrità e la fruibilità da parte degli altri studenti e di tutti i membri della comunità universitaria Kore. Eventuali danni Ti potranno essere addebitati;
4. a curare con il massimo impegno, all'interno ed all'esterno dell'Università, la quota di studio individuale prevista per ciascun credito formativo (da 19 a 15 ore per CFU), nella consapevolezza che per tale

quota non è prevista, in via ordinaria, alcuna assistenza diretta da parte dell'Università. L'Università non può essere ritenuta in alcun caso responsabile della Tua preparazione individuale;

5. a partecipare alle prove di valutazione con una preparazione appropriata ed osservando il relativo calendario e le modalità di svolgimento delle prove stesse. L'Università non risponde di eventuali danni, anche biologici, direttamente o indirettamente connessi alle valutazioni da Te ottenute nelle prove di esame (a solo titolo di esempio: perdita di opportunità, perdita di profitti, delusione, angoscia o lesioni);
6. a versare le tasse e le quote di iscrizione nella misura e secondo le scadenze determinate dall'Università.

Fin qui i Tuoi obblighi come studente o studentessa che intende seguire al meglio il proprio corso di studi.

Ti chiediamo, tuttavia, di assumere anche alcuni impegni come cittadino o cittadina e come componente della comunità universitaria Kore. Ci aspettiamo che Tu possa concorrere al perseguimento delle finalità dell'UKE, per la Tua parte e nell'ambito dei Tuoi compiti e delle Tue possibilità. Con questo Contratto Ti obblighi a rispettare e tutelare il nome, l'immagine e il prestigio dell'Università, dei suoi rappresentanti, dei suoi docenti ed operatori tutti e dei Tuoi colleghi. Ti impegni a non aggredire alcuno fisicamente, verbalmente o con altri mezzi, inclusi quelli telematici, e a non adottare iniziative volte a porre sotto pressione, a minacciare o a distrarre artatamente dai propri compiti alcuna persona della comunità dell'UKE, con particolare riferimento a chi vi opera, per fini legati esclusivamente a Tuoi interessi personali. Ti impegni a tenere un comportamento appropriato al prestigio delle istituzioni universitarie, a non porre in essere alcuna manifestazione anche minimamente vessatoria nei confronti di alcuno della comunità universitaria, a non promuovere o diffondere notizie false e/o calunnie che possono ledere la dignità delle persone che operano nell'Università e dei Tuoi colleghi. Ti impegni infine a rispettare le idee e le opinioni diverse dalle Tue in ogni campo, comprese le credenze religiose e i punti di vista politici.

Sottoscrivendo il presente Contratto assumi la responsabilità di rispettare i Tuoi obblighi e i Tuoi impegni e dichiari di essere consapevole che l'Università degli Studi di Enna, coerentemente con il proprio Statuto, tutela ugualmente Te e tutti gli altri studenti e le altre studentesse e preserva il prestigio nazionale ed internazionale dei titoli accademici che rilascia.

Procedimenti e provvedimenti disciplinari

L'Università di Enna si considera una comunità aperta e profondamente rispettosa dei diritti di tutte le persone che vi operano o che la frequentano per qualsiasi ragione, ed in particolare del diritto di cittadinanza e del diritto di ogni cittadino alla tutela della propria sfera personale. Soltanto nei casi di potenziali rischi per questi diritti, l'Università potrà avviare un procedimento disciplinare nei confronti di qualunque studente o studentessa, dandone la relativa comunicazione scritta all'indirizzo postale personale. Resta inteso che l'avvio di un procedimento disciplinare a carico di uno studente o di una studentessa comporta la sospensione di essi da qualsiasi attività prevista nell'Università per la quale sia richiesta una registrazione (esami, seminari, visite didattiche, etc.) e l'affidamento del procedimento al Rettore ed all'Ombudsman, i quali forniranno i necessari elementi per la decisione definitiva, che ai sensi dello Statuto spetta alla Giunta Esecutiva dell'Università.

Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare nei loro confronti, gli studenti e le studentesse della Kore hanno il diritto di esporre le proprie ragioni al Rettore e all'Ombudsman.

Nel caso sia accertato un comportamento contrario ai propri impegni da parte di uno studente o di una studentessa, potranno essere adottati nei loro confronti diversi provvedimenti disciplinari, tutti comunque previsti in un apposito regolamento pubblico. Tra i provvedimenti disciplinari vi potrà essere anche la radiazione dall'UKE con la contestuale denuncia unilaterale di questo Contratto di immatricolazione da parte della Kore. Gli studenti e le studentesse della Kore hanno il diritto di conoscere le ragioni degli eventuali provvedimenti disciplinari nei loro confronti attraverso una comunicazione scritta all'indirizzo postale personale, che è quello comunicato all'atto dell'iscrizione o quello in seguito comunicato per iscritto e con ricevuta di ritorno.

Quando un procedimento disciplinare a carico di uno studente o di una studentessa si conclude senza provvedimenti disciplinari, lo studente o la studentessa hanno diritto alla restituzione della parte di quota di iscrizione corrispondente alla durata dell'eventuale periodo di sospensione, ed a null'altro. In tali casi, tuttavia, l'Università si riserva la possibilità di predisporre eventuali interventi integrativi e/o alternativi per gli studenti e le studentesse che abbiano subito, senza provvedimenti disciplinari, un periodo di sospensione superiore a sessanta giorni.

Importanti note finali

Sottoscrivendo il presente Contratto dichiari di essere consapevole e di accettare tutto quanto in esso riportato e, specificamente, le previsioni inserite nel paragrafo "Procedimenti e provvedimenti disciplinari". Se ritieni di non poterle accettare, non devi sottoscrivere questo Contratto. Puoi anche prendere una pausa di

riflessione fino alla data ultima di iscrizione prima di decidere.

Per rendere effettiva la Tua iscrizione alla Kore, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento didattico di Ateneo approvato dal MIUR, devi necessariamente sottoscrivere questo Contratto, del quale ti verrà consegnata una fotocopia. Se rifiuti di sottoscrivere il Contratto dopo avere versato la prima rata, Ti verrà rimborsata la somma corrispondente alla tassa minima di iscrizione e tutto quanto eventualmente versato delle quote di iscrizione.

Rimane inteso che se una qualsiasi clausola del presente Contratto dovesse perdere efficacia o dovesse essere dichiarata illegittima, nulla o inapplicabile, tutte le altre previsioni rimarranno efficaci ed applicabili. Delle eventuali parti soppresse Ti verrà data comunicazione sul sito internet dell'Università.”